



# PROVINCIA DI BENEVENTO

## Avvocatura

Parere per :

Ing. Angelo Carmine Giordano Dirigente Tecnico

p.c. Direttore Generale AVV. Nicola Boccalone

In riferimento a richiesta di parere del 22.3.2021 .Prot.n.8649 D – Occupazione terreno Rubbo Rocco ed altri – Raccordo stradale abitato Pontelandolfo lungo S.S. 87 , si comunica quanto segue :

nel caso di specie , risultano derimenti i principi enunciati nella sentenza Cassazione Sezioni Unite 375/2015 come rappresentati di seguito :

La Corte di Cassazione, infatti, prende decisa posizione, considerando eliminata dall'ordinamento l'occupazione acquisitiva alla luce dei principi espressi della Corte europea dei diritti dell'uomo : *“l'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. **Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente”;***  
*tanto risponde puntualmente al Vs. quesito ;*

*tuttavia e' l'occasione per qualche ulteriore approfondimento sulla complessita' degli espropri .*

Le SS.UU. ritengono tuttavia che alla luce dell'interpretazione logica della norma *“si deve escludere che la questione della sopravvivenza o meno dell'istituto dell'occupazione acquisitiva per le fattispecie anteriori all'entrata in vigore del testo unico di*

cui al d.p.r. n. 327/2001 possa essere decisa... utilizzando l'argomento della retroattività dell'art. 42 bis dello stesso d.p.r.327/2001", dall'altro lato, rileva che "il contrasto dell'istituto dell'occupazione acquisitiva con l'art. 1 del protocollo addizionale alla Convenzione EDU è sufficiente per escluderne la sopravvivenza nel nostro ordinamento".

La Corte, pertanto, dà piena adesione alla giurisprudenza della Corte EDU, negando la possibilità di affermare in via interpretativa che da una attività illecita della p.a. possa derivare la perdita del diritto di proprietà del privato, e ritenendo in conseguenza applicabile lo schema generale degli artt. 2043 e 2058 c.c. "il quale non solo non consente l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione ecc.) oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri dell'art. 2043 c.c.."

Così argomentando, la sentenza finisce per equiparare l'occupazione acquisitiva all'altra fattispecie di creazione giurisprudenziale, la c.d. occupazione usurpativa, esprimendo l'innovativo orientamento secondo il quale in ogni caso di illegittima occupazione, a prescindere dalle modalità con le quali viene attuata (acquisitiva o usurpativa), il proprietario ha diritto alla restituzione dell'area.

La conclusione cui perviene la sentenza, infatti, è che: "quando il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte dell'Amministrazione si configurano, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità, come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsabilità di questa per i danni". Con particolare riguardo all'occupazione acquisitiva, precisa ulteriormente la Corte, non può più configurarsi un illecito istantaneo ad effetti permanenti, **ma, conformemente a quanto ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa, un illecito permanente**, che cessa solo per effetto della restituzione del bene, di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dell'occupante, della rinuncia al diritto da parte del proprietario, implicita nella richiesta di risarcimento danni per equivalente.

In quest'ultimo caso, aggiunge la sentenza al fine di chiarire i dubbi emersi nell'ordinanza di rimessione, il proprietario non perde il diritto al controvalore dell'immobile.

Infine, le SS.UU. individuano come possibile causa di cessazione dell'illecito il provvedimento di acquisizione del bene ai sensi dell'art. 42 bis del T.U. espropriazioni, lasciando tuttavia irrisolto il problema dell'applicabilità alle occupazioni anteriori all'entrata in vigore della norma, pur con le considerazioni di principio di cui sopra - Corte di Cassazione - Sezioni Riunite - Sentenza n. 735 del 19/01/2015 -


In materia di espropriazione attenendoci ad una interpretazione di solo diritto positivo , solo dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 è configurabile, in presenza di tutti i relativi presupposti, il possesso ad usucapionem di un terreno occupato sine titulo in pendenza di un procedimento espropriativo, perché solo l'art. 43 del medesimo D.P.R. n. 327/ 2001 ha imposto l'eliminazione della prassi della 'occupazione acquisitiva', e dunque solo da questo momento l'ordinamento ha individuato, ex art. 2935 c.c., il giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Quando vi è stata una patologia del procedimento espropriativo, l'interessato può proporre le domande risarcitorie, fermo restando il potere dell'Amministrazione di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, ai sensi dell'art. 42-bis del D.RR. n. 327/2001.

( Consiglio di Stato Sez. IV Sent. N.3070 del 13.5.2019)

Concludendo , tuttavia, si consiglia, nello spirito costituzionale di collaborazione, fra Ente pubblico e cittadino , di accogliere l'invito di un incontro al fine di valutare un bonario componimento .

Benevento, 25.3.21

**Avv Giuseppe Marsicano**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Marsicano', written over the typed name. The signature is stylized and cursive.